



Comune di Termoli, località Rio Vivo

Piano di lottizzazione "Cala Luna" / Edifici turistico-residenziali

Legge Regione Molise n. 30/2009, art. 6, co, 8 e 9

Committente

Meridiana Holding s.r.l.

Via S. Cannarsa, 21
Termoli (CB)

Progetto urbanistico e architettonico

Dott. Arch. Beniamino Di Rico Ph.D

Architetto
Dottore di ricerca in Urbanistica

Aggiornamento planimetrico e volumetrico

come da indicazione dell'Ufficio tecnico comunale



Ce.S.A.T.

Centro Studi Ambientali e Territoriali

governance urbanistica, valutazione ambientale, sviluppo locale, progettazione architettonica, sistemi informativi territoriali

Dott. Arch. Beniamino Di Rico Ph.D

Architetto

Dottore di ricerca in Urbanistica

Dott. Donato C. Di Giacomo

Economista del territorio

e_ valutazione ambientale strategica *screening*

Scala: - - - - -

Revisione: 01

Data: Agosto 2021

Indice

1 PREMESSA

1.1	Perché facciamo questa procedura	5
1.2	Cos'è la V.A.S.	6
1.3	Cos'è la verifica di assoggettabilità	8

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1	La normativa europea	11
2.2	La normativa italiana	12
2.3	La normativa regionale	18

3 LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

3.1	Le autorità ambientali	20
3.2	I soggetti competenti in materia ambientale	21
3.3	Modello, tempi e responsabilità	22

4 VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA'

4.1	Criteri della verifica di assoggettabilità	25
4.2	Il Piano Regolatore Generale vigente	27
4.3	Il Progetto di piano attuativo	36
4.3.1	L'area	36
4.3.2	La destinazione urbanistica delle aree	39
4.3.3	Il Piano di lottizzazione	41
4.3.4	Gli edifici turistico-residenziali	48
4.4	Le grandezze del piano attuativo	56
4.5	Descrizione del contesto	58
4.5.1	Unità comunali confinanti	59
4.5.2	Ecologia del territorio	60
4.5.3	Aree sensibili di area vasta	61
4.5.4	Ecomosaico di area vasta	62
4.5.5	Relazioni ecologiche: anfibi.	63
4.5.6	Relazioni ecologiche: mammiferi	64

4.5.7	Relazioni ecologiche: rettili	65
4.5.8	Relazioni ecologiche: uccelli	66
4.5.9	Relazioni ecologiche: vertebrati	67
4.5.10	Relazioni ecologiche: minacciate	68
4.5.11	Qualità dell'aria	69
4.5.12	Stato ecologico acque superficiali	70
4.5.13	Parametri climatici	71
4.5.14	Elementi sociali e di salute pubblica	72
4.6	Obiettivi, strategie e azioni del quadro di riferimento	74
4.6.1	Pianificazione regionale	74
4.6.2	Pianificazione provinciale	74
4.6.3	Piano Territoriale Paesaggistico Ambientale di Area Vasta	75
4.6.4	Piano Tutela delle Acque	77
4.6.5	Piano di Assetto Idrogeologico	79
4.6.6	Piano Regionale Gestione Rifiuti	82
4.6.7	Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria Molise	84
4.6.8	Piano Energetico Ambientale Regionale	86
4.6.9	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.	88
4.7	Possibili impatti ed effetti	92
4.7.1	Premessa	92
4.7.2	Gli indicatori	92
4.7.3	Coerenze con gli obiettivi dei piani cogenti	93
4.7.4	Valutazione con il contesto ambientale	94
4.7.5	Valutazione dei nuovi carichi urbanistici	95
4.7.6	Determinazione di "piccola area di livello locale"	96
4.8	Sintesi delle motivazioni	97
5	BIBLIOGRAFIA	99

1

premessa

1.1 Perché facciamo questa procedura

La legge Regione Molise n. 30/2009, così detta piano casa, prevede interventi premiali differenziati, in relazione alle tipologie ivi previste.

Nell'applicazione di tali premialità, sono consentite deroghe agli **indici e parametri degli strumenti urbanistici** vigenti, unitamente ai **cambi di destinazione d'uso**.

Questi cambi di destinazione d'uso, non investono solo le **“categorie funzionali”** di cui all'art. 23 ter del d.P.R. 380/2001, ma anche, e soprattutto, quelli relativi alle **“zone territoriali omogenee”** di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968 (si pensi a una zona produttiva che diventa residenziale o a zona agricole che diventa residenziale per fini sociali).

In linea generale, la deroga agli indici e ai parametri urbanistici, unitamente alla variazione delle “zone territoriali omogenee”, determinano delle varianti puntuali agli strumenti urbanistici comunali (P.R.G. P.d.F.), con la necessaria applicazione delle procedure valutative previste dal secondo titolo del D.Lgs. 152/2006, in assenza dei quali, gli interventi stessi, sarebbero annullabili per violazione di legge.

Per il caso *de quo*, si è scelta la procedura di **“verifica di assoggettabilità”**, in quanto, gli interventi previsti, **oltre a ricadere tra le modifiche minori** previste dal comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, ovvero, **“che determinano l'uso di piccole aree a livello locale”** per le quali, **“la Valutazione Ambientale Strategica è necessaria [solo] qualora l'autorità competente”**, che nella Regione Molise coincide con il settore ambiente, **“valuti che producano impatti significativi sull'ambiente”**, come meglio si specificherà nel presente rapporto ambientale di screening, questi, pur coerenti con il vigente P.R.G., quest'ultimo, non è mai stato assoggettato a V.A.S.

1.2 Cos'è la V.A.S.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è definita nei principi, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita in Italia nella parte seconda del decreto legislativo n.152 del 03 aprile 2006, "Codice dell'ambiente", entrato in vigore il 31 luglio 2007, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

La Valutazione Ambientale Strategica "si inserisce all'interno del processo di pianificazione come un importante strumento di supporto alle decisioni, con l'obiettivo di integrare lo stesso con le considerazioni di carattere ambientale, già nelle fasi di elaborazione e di adozione del Piano, garantendo che gli effetti derivanti dall'attuazione di quest'ultimo, vengano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua adozione (Direttiva 2001/42/CE).

Dunque, la Direttiva europea sulla VAS, ha esteso l'ambito di applicazione della valutazione ambientale preventiva, a tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nella consapevolezza che, i cambiamenti ambientali, sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica.

La sostanziale differenza di questo ampliamento concettuale e fattuale, consiste nel fatto che, la valutazione ambientale dei piani e programmi, viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso -generalmente di carattere pubblico- chiamato pianificazione o programmazione.

Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano, con l'intento che, le problematiche ambientali, siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione degli stessi.

Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS, dunque, va intesa come un processo interattivo, da condurre congiuntamente all'elaborazione del Piano, per individuarne, preliminarmente, limiti, opportunità e alternative, precisandone i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

1.3 Cos'è la verifica di assoggettabilità

La fase di **“Verifica di assoggettabilità”** a V.A.S., detta anche **screening**, viene attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi, ovvero, le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (V.A.S.), secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate (art. 5, comma 1 m-bis).

Tale procedura, che si svilupperà ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, si applicherà alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto legislativo, per i piani e i programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi.

La Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo, risulterà necessaria solo qualora, l'Autorità competente, valuti che il Piano o il Programma sottoposto a verifica di assoggettabilità, produca impatti significativi sull'ambiente.

Nella fattispecie, il progetto qui in discussione, andando in deroga agli **indici e ai parametri urbanistici del vigente Piano Regolatore Generale, e variando la destinazione d'uso della “zona territoriale omogenea”**, determina una variante puntuale, con la necessaria applicazione delle procedure valutative previste dal D.Lgs. 152/2006.

Le grandezze geografiche ed urbanistiche del progetto *de quo*, giustificano l'applicazione della presente procedura di “verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”, come si dimostrerà con il presente rapporto ambientale di screening.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 6, “oggetto della disciplina”

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento. (*)

3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente. (*)

(*) Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

2

quadro di riferimento normativo

2.1 La normativa europea

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come "importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione".

La Direttiva pone l'accento su alcune questioni rilevanti che riguardano in particolare:

L'ambiente e la sua protezione

"La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" (Art. 1).

L'applicazione della VAS ad un ampio ventaglio di piani e programmi

"Per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonché le loro modifiche: che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo; e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative" (Art. 2, lettera a).

L'obbligo di effettuare la VAS nella fase preparatoria del piano o del programma

"La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa" (Art. 4, paragrafo 1).

2.2 La normativa italiana

La Direttiva europea è stata recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico sull'Ambiente), entrato in vigore il 31 Luglio 2007, modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) e dal D.Lgs. 128/2010.

Nell'ambito di tali strumenti normativi si rilevano importanti nozioni relativamente alla definizione di V.A.S., intesa come processo complesso e articolato in varie fasi, comprendenti la “verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.

In particolare, a proposito della **verifica di assoggettabilità** viene precisato che **essa è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti, possono avere un impatto significativo sull'ambiente** e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto” (Art. 5, comma 1 m-bis).

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 5, “definizioni”

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

[...]

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

[...]

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

[...]

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

Nell'adeguarsi alla direttiva 42/2001/CE, il "codice dell'ambiente", così come opportunamente integrato con dispositivi del 2008 e del 2010, definisce, nel dettaglio, le tipologie di strumenti urbanistici cui deve essere applicata, "obbligatoriamente", la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, unitamente a quelli esclusi o sottoponibili a procedura di verifica di assoggettabilità (art. 6).

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 6, "oggetto della disciplina"

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

[...]

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

La normativa nazionale specifica, inoltre, i tempi e le modalità di redazione del rapporto ambientale di verifica di assoggettabilità (screening), che deve concludersi entro 30 giorni dall'invio dello stesso alle SCA.

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 12, “verifica di assoggettabilità”

- 1.** Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
- 2.** L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
- 3.** Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
- 4.** L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
- 5.** Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente.
- 6.** La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2.3 La normativa regionale

La Regione Molise, in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ha emanato due delibere di Giunta.

La prima, rubricata al n. 26 del 26 gennaio 2009 “procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 come sostituita dal decreto legislativo n. 4/2008”, e la seconda, emanata l’11 maggio 2009, e rubricata al n. 487 le quali, sostanzialmente, ripercorrono i contenuti, formali e sostanziali della citata norma nazionale.

Con la delibera n. 26/2009 si da atto che il decreto legislativo 4/2008 “stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” si approvano le “disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica” contenute nel decreto legislativo 4/2008” e si statuisce che “le istanze in materia di VAS [...]devono essere presentate alla Direzione Generale VI – Servizio Conservazione Natura e Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente”.

3

la procedura amministrativa

3.1 Le autorità ambientali

Secondo il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 152/2006, nel presente procedimento valutativo, assumono ruoli e competenze i soggetti che seguono:

1. Proponente, soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto, soggetto alle disposizioni del decreto (comma 1, lett. r);

2. Autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva gli stessi (comma 1, lett. q);

3. Autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, unitamente all'elaborazione del parere motivato.

Nel caso che ci occupa, i soggetti di cui sopra, sono ascrivibili a:

Proponente
Meridiana Holding s.r.l. - Via S. Cannarsa, 21 - Termoli (CB)

Autorità procedente	Autorità competente
Comune di Termoli Settore Urbanistica	Regione Molise Direzione Generale VI Servizio Conservazione Natura e Valutazione di Impatto Ambientale (delibera Giunta Regionale n. 26/2009)

3.2 I soggetti competenti in materia ambientale


Altre figure istituzionali partecipano alla presente procedura di “verifica di assoggettabilità” a Valutazione Ambientale Strategica, quali i “soggetti competenti in materia ambientale” (SCA), ovvero, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti (art. 5, co.1 lett. s)).

In ottemperanza al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità proponente propone i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, cui trasmetterà il presente rapporto di screening, al fine di acquisirne il loro parere.

Autorità con Competenza in materia Ambientale	Contatto
Regione Molise, Settore Ambiente	Via Genova, 86100 Campobasso
Regione Molise, Settore Agricoltura	Via Genova, 86100 Campobasso
Regione Molise, Settore Tutela ambientale	Via Genova, 86100 Campobasso
Regione Molise, Settore Energia	Via Genova, 86100 Campobasso
Regione Molise, Settore Sanità e salute	Via Genova, 86100 Campobasso
Regione Molise, Settore Ambiente e territorio	Via Genova, 86100 Campobasso

3.3 Modello, tempi e responsabilità

Il **modello** utilizzato nella presente procedura di “verifica di assoggettabilità” a Valutazione Ambientale Strategica, **ripercorre quanto stabilito dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale**, come segue.



L'autorità procedente trasmette all'**Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale**, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, il presente rapporto di screening.

I soggetti competenti in materia ambientale, entro 30 giorni dall'invio del rapporto di cui sopra, **trasmette alle Autorità procedente e competente** i relativi pareri (comma 2, art. 12).

L'Autorità competente, entro e non oltre i successivi 60 giorni, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei contributi, eventualmente, ricevuti, **emette il**

provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano/programma dalla “Valutazione Ambientale Strategica” (comma 4, art. 12).

In alternativa, laddove l'autorità procedente dovesse ritenere di procedere alla convocazione di una “conferenza dei servizi”, ai sensi della legge 241/1990, l'**Autorità competente emette il provvedimento di verifica in tale sede** (comma 1, art. 9).

4

verifica di assoggettabilità

4.1 Criteri della verifica di assoggettabilità

I criteri per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, come previsto dal comma 1 dell'art. 12, sono contenuti nell'allegato 1 alla parte seconda, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che, di seguito si riporta:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:


- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Tali criteri, evidentemente generici, ovvero, applicabili a tutti i casi di verifica di assoggettabilità, sono stati calibrati, per il caso che ci occupa, nel modello che segue.



4.2 Il Piano Regolatore Generale vigente

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Termoli è stato approvato, in via definitiva, con deliberazione n. 471 dalla Giunta Regionale del Molise il 13 luglio 1972.

Tale Piano generale, in questo mezzo secolo, è stato oggetto di numerose varianti puntuali, tutte approvate prima dell'entrata in vigore della direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/2006 e, dunque, non sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica.

Il territorio termolese, ai sensi dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, viene diviso secondo le seguenti zone omogenee:

Zona A	A1 Monumenti
	A2 Conservazione edilizia con restauro igienico e strutturale
Zona B	B1 Risanamento
	B2 Ridimensionamento
	B3 Completamento
Zona C	C1 Residenziale 3,00 mc/mq
	C2 Residenziale 1,50 mc/mq
	C3 Residenziale 1,00 mc/mq
	C4 Residenziale 0,40 mc/mq
	C5 Residenziale 0,30 mc/mq
Zona C	C1 Residenziale 3,00 mc/mq
	C2 Residenziale 1,50 mc/mq
	C3 Residenziale 1,00 mc/mq
	C4 Residenziale 0,40 mc/mq
	C5 Residenziale 0,30 mc/mq
Zona D	D1 Nucleo industriale
	D2 Piccole industrie
	D3 Artigianato
Zona E	E1 Verde agricolo (serre, vivai, aziende specializzate)
	E2 Verde agricolo vincolato
	E3 Verde pubblico e verde attrezzato
	E4 Verde privato

Zona F	F1 Attrezzature pubbliche di interesse generale
	F2 Parchi pubblici urbani e territoriali
	F3 Spazi riservati ad attività collettive ed aree per l'istruzione
	F4 Attrezzature private anche di uso pubblico
	F5 Attrezzature auto-portuali e assistenza alle industrie
	F6 Attrezzature portuali marittime
	F7 Zone direzionali rare per la sub area metropolitana
	F8 Impianti speciali
Zona G	G1 Attrezzature balneari
	G2 Attrezzature ricettive e di ristoro
Zona H	H1 Ferrovie dello stato
	H2 Sedi stradali

Le N.T.A., che va letta in combinato disposto con la tabella delle norme, specificano le modalità di attuazione delle zone omogenee:

Sottozona A1 Monumenti

La sottozona è sottoposta a vincolo di conservazione degli edifici. Sono ammesse solo opere di restauro e di consolidamento senza alterazione delle caratteristiche architettoniche e monumentali. E' necessario il nulla osta, il controllo e collaudo della Soprintendenza ai monumenti.

Sottozona A2 Conservazione edilizia

La sottozona è sottoposta a restauro igienico e strutturale con conservazione delle strutture portanti delle facciate, dei volumi, delle sagome, delle altezze e degli allineamenti; salvo il ripristino e la messa in evidenza di strutture storico monumentali nascoste da successive sovrapposizioni. E' necessario il nulla osta ed il collaudo della Soprintendenza ai monumenti.

Sottozona B1 Risanamento

La Sottozona è sottoposta a vincolo di risanamento, da attuarsi mediante Piani particolareggiati o Piani convenzionati di utilizzazione ad iniziativa privata da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti, con l'osservanza delle norme di cui

alle allegate tabelle senza alterazione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici.

In attesa dei Piani particolareggiati o di quelli di iniziativa privata, sono consentiti interventi di manutenzione per la conservazione dei singoli edifici. Sono consentite demolizioni e ricostruzioni qualora si tratti di edifici inseriti in isolati già costruiti al 75% della superficie copribile.

Sono vietati in tal caso arretramenti dell'edificio dal filo attuale verso strada

Sottozona B2 Ridimensionamento

Su questa sottozona, di ridimensionamento di edifici di recente costruzione, è prevista, per singoli interventi, la ricostruzione degli edifici con il rispetto delle norme di cui all'allegata tabella, previa la formazione di progetti planovolumetrici.

E' necessario il parere della Soprintendenza ai Monumenti.

Sottozona B3 Completamento

La Sottozona è destinata alle residenze. Essa è da attuare mediante piani particolareggiati o piani convenzionati di urbanizzazione ad iniziativa privata o progetti planovolumetrici da sottoporre al parere della Soprintendenza.

Nella formazione di tali piani è consentita la destinazione non residenziale per il 10% del volume costruibile.

Le aree libere non asservite alle costruzioni esistenti incluse in isolati già parzialmente costruiti almeno al 75% della superficie dell'isolato stesso, potranno essere costruite prima della formazione dei piani particolareggiati e dei piani di iniziativa privata con le norme previste, considerando l'indice di copertura degli edifici esistenti. E' necessario il parere della Soprintendenza ai Monumenti.

Zona C

La zona è destinata ai nuovi, insediamenti residenziali. E' suddivisa in 5 sottozone. Le norme per ogni sottozona sono riportate nella allegata tabella.

Tutte le sottozone dovranno attuarsi mediante piani particolareggiati o piani convenzionati di urbanizzazione ad iniziativa privata rispondenti agli art.13 e seg. e 28 della legge 17.8.1942 n.1150 modificata ed integrata dalla legge 6.8.1967 n.765.

Sottozona D1 Nucleo industriale

La sottozona è quella ricadente nel perimetro del nucleo di industrializzazione e per essa valgono norme e destinazioni d'uso previste nel piano del nucleo stesso.

Sottozona D2 Piccole industrie

La sottozona è destinata alle piccole industrie che non trovano la loro collocazione all'interno del nucleo.

La sottozona è destinata ad accogliere stabilimenti per lavorazioni che producono o non emettono emissioni nocive e moleste, e magazzini di deposito officine.

Attorno ai primi per un raggio di 100 metri non sarà consentita l'edificazione di alcuna costruzione di tipo residenziale al servizio delle industrie stesse.

Pertanto tali edifici potranno essere autorizzati solo nel caso che il richiedente sia proprietario di tutta la zona da vincolare e la vincoli alla non edificazione ad uso residenziale.

Nelle zone industriali per lavorazioni non nocive sono ammesse esclusivamente stabilimenti o laboratori industriali e relativi uffici, mense, magazzini di deposito per esposizione di prodotti dell'industria, saloni di vendita e simili.

Sono ammesse abitazioni per il dirigente ed il custode.

Sottozona D3 Artigianato

Tale sottozona è destinata ad accogliere abitazioni di artigiani con sottostante laboratorio, magazzino o locale di esposizione e vendita di prodotti artigianali, depositi, autorimesse e simili.

Sono vietate in essi lavorazioni nocive o moleste. Attorno alle zone artigianali saranno predisposte aree a verde o piantati filari di alberi, di preferenza pioppi, cipressi, formanti cortina di protezione.

In tali zone possono sorgere le attrezzature e le costruzioni previste dalla destinazione. E' vietata ogni costruzione se non venga prima approvato il piano convenzionato di urbanizzazione ad iniziativa privata che definisce gli ingombri minimi di ciascuna attrezzatura.

Sottozona E1 Verde agricolo

In questa sottozona sono ammesse solo le abitazioni necessarie per la conduzione dei fondi e sono consentite costruzioni di carattere prettamente agricolo, quali stalle, fienili, concimaie, magazzini e simili che però dovranno distare, non meno di 100 metri dalle

zone abitate, mentre potranno essere vicine invece alle relative case coloniche per permetterne la sorveglianza.

Le costruzioni di carattere agricolo dovranno essere proporzionate come entità all'azienda cui competono e pertanto dovrà essere dimostrata la loro necessità in base a dati caratteristici dell'azienda e al bestiame in essa allevato.

Sono altresì concessi impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, sempre che tali impianti siano relativi, alla sola azienda su cui insistono.

Le altezze e le altre caratteristiche delle costruzioni sia agricole che degli impianti, saranno in relazione alle loro esigenze funzionali. Tutte le succitate costruzioni sono ammesse solo in fondi superiori a 10.000 mq.

Le costruzioni accessorie si identificano con quelle necessarie all'esercizio dell'azienda (stalle, fienili, concimaie, magazzini, impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e simili).

Sottozona E2 Verde agricolo vincolato

In tale sottozona sono ammesse solo le costruzioni per uso agricolo con le stesse caratteristiche della sottozona E1, le aziende, però, dovranno essere di superficie non inferiore a 20.000 mq.

Sottozona E3 Verde pubblico e verde attrezzato

Nelle aree a verde pubblico è vietata di norma qualsiasi costruzione salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del presente articolo.

Nelle aree a verde attrezzato è consentita la sola costruzione delle attrezzature.

Le zone destinate a verde pubblico e a verde attrezzato comprendono le seguenti classi:

- a) giardini pubblici, con e senza attrezzature da gioco per bambini;
- b) parchi pubblici, comprendenti zone verdi o alberate da mantenere allo stato naturale e su cui è vietata qualsiasi costruzione stabile o provvisoria;
- c) boschi pubblici, nei quali saranno creati sentieri pedonali, con assoluta interdizione di qualsiasi tipo di costruzione;
- d) spazi da sistemare con piante o manti erbosi racchiusi fra strada e nodi stradali.
- e) Impianti sportivi e ricreativi.

Nelle zone a verde pubblico e verde attrezzato può essere consentita la costruzione di piccoli chioschi per bar, per giornali, per fiori, da concedersi nel limite di 2 mq. di superficie costruita per ogni 1000 mq. di parco.

Le costruzioni dovranno avere caratteristiche di smontabilità e quindi non essere fisse.

In tale zona sono costruibili solo impianti sportivi o ricreativi previsti dalla simbologia con le relative costruzioni per servizi.

E' esclusa ogni altra destinazione.

Sono ammesse sola le abitazioni per il personale di custodia e di sorveglianza degli impianti.

Le costruzioni dovranno rispettare un distacco minimo dai confini di proprietà o fra loro parti al doppio della loro altezza, o all'altezza fra i corpi di fabbrica dello stesso fabbricato, dovranno rispondere alle norme igieniche del regolamento edilizio ed essere costruiti secondo le norme vigenti in materia.

L'altezza delle costruzioni accessorie da adibire ad abitazioni per il personale non dovrà superare i m. 3,50, la loro superficie coperta sarà definita in base alla esigenza effettiva di custodia.

Sottozona E4 Verde privato

In tali sottozone è vietata qualsiasi tipo di costruzione.

Esse inoltre devono essere sistemate e mantenute a verde con l'impianto di un albero di alto fusto per ogni 50 mq. di area.

Sottozona F1 Attrezzature pubbliche di interesse generale

In tale zona possono sorgere soltanto le attrezzature previste dalla destinazione d'uso indicate nel P.R.G. Sono tassativamente escluse le abitazioni tranne quelle per il personale di sorveglianza e di custodia delle attrezzature stesse.

Sottozona F2 Parchi pubblici urbani e territoriali

Come zona E3.

Sottozona F3 Spazi riservati ad attività collettive ed aree per l'istruzione

In tale sottozona possono sorgere soltanto le attrezzature previste dalla destinazione di P.R.G., e cioè: chiese, asili nido, scuole d'obbligo, mercati rionali, negozi di prima necessità; sono tassativamente escluse le abitazioni tranne quelle per il personale di sorveglianza e di custodia delle attrezzature stesse.

Sottozona F4 Attrezzature private anche di uso pubblico

Vedi tabella.

Sottozona F5 Attrezzature auto-portuali e assistenza industrie

In tale sottozona è consentita la costruzione di attrezzature per il traffico veicolare merci, quali magazzini di deposito, officine per riparazione automezzi, edifici per assistenza ai mezzi viaggianti, uffici, agenzie, banche necessarie per il movimento delle merci, uffici di spedizione, attrezzature di ristoro per personale.

Sottozona F6 Attrezzature portuali marittime

In tale sottozona è consentita la costruzione di attrezzature in tutto simili a quelle della sottozona F4, ma al servizio dei mezzi di navigazione.

Sottozona F7 Zone direzionali rare per la sub area metropolitana

Vedi sottozona F1.

Sottozona F8 Impianti speciali

In tale zona possono sorgere solo impianti speciali indicati nel piano attraverso i simboli di destinazione d'uso.

Le caratteristiche degli edifici, le altezze esterne ed interne sono in relazione alle necessità dei singoli edifici.

Sottozona G1 Attrezzature balneari

In tale sottozona sono consentite costruzioni di attrezzature balneari. Gli edifici di tipo fisso anche se non in muratura dovranno essere a distanza non inferiore a m. 100 l'uno dall'altro e la lunghezza delle loro fronti parallele al mare non potrà superare i m. 20.

Il numero delle cabine, smontabili in legno o altri materiali leggeri non superiori ai 4 mq. di superficie non potrà essere superiore a m. 50.

Sottozona G2 Attrezzature ricettive e di ristoro

La zona è destinata alla costruzione di alberghi, pensioni, motel, ristoranti, bar, night clubs. In tale zona è vietata la costruzione prima dell'approvazione di piani particolareggiati.

Sottozona H1 Ferrovie dello stato

La sottozona è riservata alle attrezzature ferroviarie. Sono consentiti tutti gli edifici necessari all'esercizio ferroviario. Sono consentite abitazioni solo per il personale fisso delle stazioni ed il personale viaggiante.


Sottozona H2 Sedi stradali

E' vietata qualsiasi costruzione anche a carattere provvisorio, anche se trattasi di stazioni di servizio e impianti di carburante.

Con delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 1992, vengono integrate alle Norme Tecniche di Attuazione, per quanto possa occorrere in parte qua, come segue:

“Nelle zone C-C-F4-F5-F6-F7 è consentita la costruzione di edifici per alberghi con le seguenti disposizioni in deroga alle norme delle singole zone;

- Altezza massima consentita doppia di quella di quella zona;
- Distanza minima dai confini di proprietà e tra zone diverse di P.R.G., pari a $\frac{3}{4}$ dell'altezza dell'edificio da costruire per edilizia alberghiera e comunque non inferiore a $\frac{1}{2}$ H della zona.




4.3 Il Progetto di piano attuativo


4.3.1 L'arera


L'area interessata dal Piano di lottizzazione occupa una superficie complessiva di 16.368 mq, all'interno del perimetro amministrativo della città di Termoli; risulta collocata in ambito periferico, a ridosso della costa.

L'area, comunque, è inserita nel tessuto urbano "spray" della città diffusa di Rio Vivo, poco distante dal centro cittadino e dal principale fascio infrastrutturale, quali l'autostrada A14, la strada a scorrimento veloce "Bifernina", la strada statale e la ferrovia adriatica.

Le immagini satellitari che seguono, evidenziano una giacitura con andamento regolare e quasi pianeggiante.







F6 - Attrezzature portuali marittime

Tabella delle norme del vigente Piano Regolatore Generale (tavola B2)		
Destinazione d'uso	Magazzini, silos, officine di assistenza, uffici	Edilizia ricettiva, di ristoro, ricreativa, commerciale, assistenziale, medica.
Indice di fabbricazione fondiaria	2,00 mc/mq	0,5 mc/mq
Superficie minima lotto	-----	
Indice o rapporto di copertura	1/2	1/5 mc/mq
Volume max per fabbricato	-----	
Numero max dei piani	-----	3
Altezza massima	11,50	
Distacco minimo dai confini	-----	H
Distacco minimo fra i corpi dello stesso edificio o isolato	-----	H
Lunghezza massima delle fronti	(non applicabile)	
Ammesso	-----	
Vietato	-----	
Percentuale edilizia non residenziale, max %	-----	
Percentuale edilizia residenziale max %	-----	
Superfici per spazi pubblici, att. collettive, verde pubblico, parcheggi	20%	
Strumenti urbanistici necessari		
Piani partic. piani convenzionati di utilizzazione ad iniziativa privata	SI	
Piani planivolumetrici	SI	
Soprintendenza ai monumenti		
Nulla osta controllo collaudo	NO	
Parere	NO	

H1 - Ferrovie dello stato (Tavola B2, Tabella norme)

Sono consentite solo costruzioni necessarie per l'esercizio ferroviario ivi compresi bar e ristoranti di stazione, chioschi di giornale, con esclusione di edifici per qualsiasi altra destinazione.

(Tavola B1, Norme)

La sottozona è riservata alle attrezzature ferroviarie. Sono consentiti tutti gli edifici necessari all'esercizio ferroviario. Sono consentite abitazioni solo per il personale fisso delle stazioni ed il personale viaggiante.

H2 - Sedi stradali (Tavola B2, Tabella norme)

Le aree destinate alle sedi stradali non sono costruibili neanche con manufatti smontabili.

Destinazione d'uso: Circolazione e sosta pedoni e mezzi.

(Tavola B1, Norme)

E' vietata qualsiasi costruzione anche a carattere provvisorio, anche se trattasi di stazioni di servizio e impianti carburante.

La delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 1992

Tale norma è stata modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 1992 che, per quanto possa occorrere *in parte qua*, prevede che, nelle zone B, C, F4, F5, F6 ed F7, è consentita la costruzione di edifici per alberghi con le seguenti disposizioni in deroga alle norme delle singole zone:


- Altezza massima consentita doppia di quella della zona;
- Distanza minima dai confini di proprietà e tra zone diverse di P.R.G., pari a 3/4 dell'altezza dell'edificio da costruire per edilizia alberghiera e comunque non inferiore ad 1/2 H della zona.

Nelle costruzioni di strutture alberghiere è consentita l'edificazione di:

- Piscine coperte non conteggiando il 70% della relativa cubatura, purché abbiano la vasca di almeno m. 12x6 o di mq. 72;
- Sale per riunioni con impianti fissi (sale conferenze-auditorium) e palestre conteggiando il 50% della relativa cubatura.

4.3.3 Il Piano di lottizzazione


Il Piano di lottizzazione trae legittimità dal vigente P.R.G. del Comune di Termoli, che prevede la possibilità di realizzare nelle aree oggetto di pianificazione attuativa, oltreché "magazzini, silos, officine di assistenza e uffici", anche "edilizia ricettiva, di ristoro, ricreativa, commerciale, assistenziale, medica", oltre ad "edifici per alberghi", come normato con delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 1992, con indici diversificati, e dall'applicazione della legge Regione Molise n. 30/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 6, commi 8, e 9 e art. 13, comma 3-ter, la quale, in tali zone, consente la realizzazione di "edilizia turistico-residenziale", in deroga ai rapporti di copertura, e l'applicabilità dell'indice maggiore previsto dal Piano generale.



Il volume ammissibile

L'area interessata dal Piano di lottizzazione occupa una superficie complessiva di 16.368 mq, collocata in ambito periferico, a ridosso della costa, inserita nel tessuto urbano "spray" della "città diffusa di Rio Vivo", poco distante dal centro cittadino e dal principale fascio infrastrutturale, quali l'autostrada A14, la strada a scorrimento veloce "Bifernina", la S.S. 16 e la ferrovia adriatica.


Parte di questa area, per una superficie di 3.277 mq, non risulta cubabile, in quanto gravata da destinazione urbanistica preordinata all'esproprio, con vincolo decaduto e mai riclassificato, mentre, altra area, per una superficie di 670 mq, non verrà cubata in quanto appartenete alla signora Anna Caposiena, nella sua qualità di erede della signora Maria De Fanis, e ceduta, gratuitamente, al Comune di Termoli, affinché vi realizzi opere stradali. L'area cubabile rimanete, dunque, è di 12.421 mq, alla quale, ai sensi e per gli effetti del comma 3-ter dell'art. 13 della legge Regione Molise n. 30/2009, si applicherà l'indice di cubatura maggiore dei due previsti dal vigente P.R.G., ovvero, 2,0 mc/mq, per un totale, ammissibile, 24.842 mc.




Il volume utilizzato e gli standard urbanistici

Nel rispetto delle sensibilità ambientali dell'area, il volume effettivamente utilizzato nel Piano di lottizzazione, ammonta a 12.224 mc, notevolmente minore di quello ammissibile, ovvero, il 49%, dello stesso.


Per le stesse ragioni, anche gli standard urbanistici, come previsto dal D.M. 1444/1968, sono stati aumentati del 46%, passando dai 2.196 mq, richiesti dall'apparato normativo, a 4.787 mq, ovvero, da 18 mq per abitante a 39,23 mq per abitante.





La zonizzazione del Piano di lottizzazione

La citata sensibilità dell'area oggetto di pianificazione attuativa ha condizionato le scelte zonative, che hanno richiesto equilibrio tra zone private e pubbliche, in questa fase, in termini di destinazione d'uso, quali, spiaggia pubblica, spiaggia privata ad uso pubblico, piazza, parco attrezzato, strade pubbliche, residence, parcheggi pubblici, servizi per il residence e, nella successiva fase di progettazione, in termini di materiali e tecnologie.



4.3.4 Gli edifici turistico-residenziali

Il progetto si compone di sette blocchi di edifici a destinazione turistico-residenziale, un blocco a servizio del residence e la reception.

Il progetto degli edifici turistico-residenziali si pone come elemento architettonico rilevante all'interno dell'intera area interessata dal Piano di lottizzazione, occupando solo parte del sito, si sviluppa con una forma a simil elle, sulla quale, nella parte nodale, con grande attenzione per la valorizzazione del paesaggio, offre una apertura, con funzione di cono ottico e quinta prospettica verso il mare e il borgo antico di Termoli.

Gli edifici sono pensati per ospitare abitazioni turistico-residenziali e si sviluppano su due livelli: piano terra e piano primo, collegati verticalmente da scale interne e ascensore; planimetricamente occupa due lati del lotto fondiario, lasciando ampi spazi alla permeabilità paesaggistica verso il mare, come da grafici.

Il piano terra accoglie 26 unità abitative, tutte della stessa dimensione e tipologia: salone con angolo cottura di 22,99 mq; camera matrimoniale di 14,01 mq; bagno di 4,00 mq; disimpegno di 2,08 mq; balcone posteriore di 6,37-6,30 mq; giardino anteriore di 20,24-20,05 mq.

Il primo piano accoglie 26 unità abitative, con doppia tipologia e dimensione (13+13).

Prima tipologia: salone con angolo cottura di 22,99 mq; camera matrimoniale di 14,01 mq; bagno di 4,00 mq; disimpegno di 2,08 mq; balcone posteriore di 7,95-7,65 mq; balcone anteriore di 13,00-12,50 mq.

Seconda tipologia: salone con angolo cottura di 22,99 mq; camera matrimoniale di 14,01 mq; camera singola di 9,00 mq; bagno di 4,00 mq; disimpegno di 2,08 mq; balcone posteriore di 7,95-7,65 mq; balcone anteriore di 13,00-12,50 mq.

Il blocco servizi, che si sviluppa su due livelli, collegati, verticalmente da due scale interne e due ascensori, offrono, al piano terra, quattro locali di 44,18 mq, dai quali si accedono ai rispettivi giardini/spazi di sgombero, di taglio e forma diversificati, mentre, al piano primo, quattro appartamenti a servizio degli addetti al residence: due con salone e angolo cottura di 22,99 mq, camera matrimoniale di 14,01 mq, bagno di 4,00 mq, disimpegno di 2,08 mq, balcone posteriore di 7,95//7,65 mq e balcone anteriore di 13,00/12,50 mq; due con salone e angolo cottura di 22,99 mq, camera matrimoniale di 14,01 mq, camera singola di 9,00 mq, bagno di 4,00 mq, disimpegno di 2,08 mq, balcone posteriore di 7,95//7,65 mq e balcone anteriore di 13,00/12,50 mq.

.

La reception, di forma rettangolare, presenta una sala di 23,18 mq, un locale antibagno di 3,68 mq e un bagno di 3,66 mq.

Le finiture esterne delle fabbriche saranno assicurate da materiali naturali con cromie coerenti con la sensibilità del paesaggio, mentre, i lastri di copertura (a meno del ristorante e della reception), saranno ricoperti con tetto giardino, il quale, oltre ad assicurare una migliore coibentazione, garantisce un rilascio graduale delle acque piovane.

I giardini saranno a raso, coltivati a prato medio mentre, i parcheggi, dotati di punti di ricarica per auto elettriche, saranno pavimentati con “mattonelle drenanti”; la strada interna, pavimentata con asfalto drenante, sarà dotata di sistema di canalizzazione delle acque piovane

Parte dell’area fondiaria, con esclusione della spiaggia privata ad uso pubblico, come da grafici, sarà perimetrata da recinto metallo/vetro collocato su muretto in conglomerato per agevolare la visione del paesaggio.

Rapporto superficie permeabile / impermeabile



Scala 1:1000

Rapporto di copertura





Tabella norme P.R.G., "tavola B2" 1/5
Legge Regione Molise n. 30/2009 = deroga norma P.R.G.

Superficie lottizzazione	16.368 mq
Superficie coperta	2.792 mq
Superficie scoperta	13.576 mq

Rapporto di copertura consentita da P.R.G. = $16.368 / 5 = 3.273,60$;
Rapporto di copertura del progetto = 2.792,00 < di 3.273,60


Scala 1:1000



Superficie destinata a parcheggi privati (legge 122/1989)

Cubatura residenziale ai fini dell'applicazione della legge 122/1989
(circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3210 del 28 ottobre 1967)

Piano terra, 30 cellule di 44,18 mq = 1.325,4 mq x 2,70 h = **3.578,58 mc**;
Piano primo, 15 cellule di 44,18 mq = 662,7 mq x 2,70 h = **1.789,29 mc**;
Piano primo, 15 cellule di 53,38 mq = 800,7 mq x 2,70 h = **2.161,89 mc**;
Totale volume ai fini della legge 122/1989 = 7.529,76 mc.



Parcheggi privati 1 mq ogni 10 mc residenziale
(dato comprensivo di stalli e spazi manovra)
Volume residenziale **7.529,76 mc / 10 = 753 mq.**
Parcheggio 1 = 21 mq;
Parcheggio 2 = 452 mq;
Parcheggio 3 = 452 mq;
Totale parcheggi 925 mq > di 753 mq.


Numero di stalli:
62 di dimensione 2,30 m * 4,50 m
di cui 4 per diversamente abili di dimensioni 3,20 m * 4,50 m.

Ogni 10 parcheggi sarà posizionata una colonnina
per ricarica auto elettriche, per un totale di 6.

Ogni 5 parcheggi sarà predisposto l'impianto elettrico
per il posizionamento di ulteriori colonnine ricarica
per un totale di 6 punti.

Scala 1:1000






4.4 Le grandezze del piano attuativo

Il Piano di lottizzazione trae legittimità dal vigente P.R.G. del Comune di Termoli, che prevede la possibilità di realizzare nelle aree oggetto di pianificazione attuativa, oltreché “magazzini, silos, officine di assistenza e uffici”, anche “edilizia ricettiva, di ristoro, ricreativa, commerciale, assistenziale, medica”, oltre ad “edifici per alberghi”, come normato con delibere di Consiglio Comunale n. 27 del 17 luglio 1992, con indici diversificati, e dall’applicazione della legge Regione Molise n. 30/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 6, commi 8, e 9 e art. 13, comma 3-ter, la quale, in tali zone, consente la realizzazione di “edilizia turistico-residenziale”, in deroga ai rapporti di copertura, e l’applicabilità dell’indice maggiore previsto dal piano generale.

Il presente Piano di lottizzazione si avvale delle premialità previste dalla legge Regione Molise n. 30/2009 “piano casa” nella misura di seguito riportate.



	Previsioni di P.R.G.		Previsione in deroga L.R. Molise 30/2009	Scostamento
Destinazione d'uso	Magazzini, silos, officine di assistenza, uffici	Edilizia ricettiva, di ristoro, ricreativa, commerciale, assistenziale, medica. Edifici per alberghi [*]	Edilizia turistico-residenziale (co.8, art. 6)	Edilizia Turistico residenziale
Indice di fabbricabilità	2,00 mc/mq	0,5 mc/mq	2,00 mc/mq (co. 3-ter, art. 13)	2,00 mc/mq
Rapporto di copertura	1/2	1/5	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	Minore di 1/5
N. max piani	--	3		3
Altezza massima	11,50	11,50 23 (del. CC n. 27/92)	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	6,80
Distacco dai confini	H	H 3/4 di H (del. CC n. 27/92)	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/68 e dal Cod. Civ.
Distacco tra corpi di fabbrica	H	H	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	

4.5 Descrizione del contesto

La definizione degli elementi del territorio, che necessitano di essere indagati, rappresenta una delle fasi più delicate e importanti in un modello di valutazione ambientale dei processi pianificatori.

Questa procedura di analisi ambientale comporta, dapprima, l'individuazione dei confini territoriali oggetto di studio, tenendo conto della diversa delimitazione, in termini geografici, politici ed ecosistemici, che essa può avere, e delle possibili economie esterne che il fenomeno genera, rispetto alle comunità contigue.

Gli elementi che descrivono questo contesto possono essere ricondotti a quattro aspetti principali, quali quello economico, sociale, culturale ed ecologico/ambientale.

Tutti i processi di pianificazione e programmazione non sono mai disgiunti da un'analisi propedeutica di questi quattro aspetti.


Il fattore innovativo dovuto all'applicazione della sostenibilità, consiste nel coordinare queste analisi, deducendone le possibili interazioni, onde evitare errori indotti da valutazioni settoriali del territorio.

Dunque, alla 'tradizionale' indagine del territorio, basata sulla descrizione degli aspetti socio-economici che caratterizzano il territorio, viene affiancata l'analisi ambientale, condotta destrutturando quest'ultimo nelle diverse componenti strategiche (acqua, aria, suolo, ecc.), necessarie per una prima valutazione della sostenibilità.

La conoscenza preliminare del territorio permette di comprendere le dinamiche specifiche delle risorse del luogo, al fine di valutare se, i processi di trasformazione, si indirizzano, o meno, verso un miglioramento della qualità della vita.

4.5.1 Unità comunali confinanti

Il Comune di Termoli confina a nord con il mare Adriatico, ad est con il mare Adriatico e con il Comune di Campomarino, a sud con i comuni di Portocannone, appena lambito, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, quest'ultimo, quasi interamente intercluso, mentre, ad ovest, con il Comune di Petacciato.



Carta dei comuni contermini, elaborazione propria su dati ISTAT.

4.5.2 Ecologia del territorio

Il territorio di Termoli si presenta con aree geografiche spazialmente eterogenee, caratterizzate da ecosistemi (cluster) terrestri e acquatici, relativamente naturali, come i sistemi marini, fluviali, agricoli, produttivi e residenziali, di largo dominio umano.

Il territorio, quindi, esprime un sistema complesso di ecosistemi; “luoghi” di integrazione tra gli eventi naturali e le azioni della cultura umana.




Ortofotocarta Regione Molise.

4.5.3 Aree sensibili di area vasta

Sul territorio di Termoli si collocano tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai quali, si sovrappongono altrettante Zone di Protezione Speciale (ZPS): la prima, identificata con codice IT7222216, Foce Biferno – Litorale di Campomarino, si colloca a sud del territorio e appartiene, in parte, al Comune di Campomarino, la seconda, identificata con codice IT 7228221, Foce Trigno – Marina di Petacciato, segna il confine nord, mentre, la terza, identificata con codice IT7222237, Fiume Biferno confluenza Cigno (foce esclusa), si colloca sull'omonimo fiume, tutti appartenenti alla regione biologica continentale.

Il retroterra è attraversato dall'importante asse tratturale che da L'Aquila, giungeva fino a Foggia, detto tratturo del Re, che racchiude in sé valori ambientali ed archeologici.




Elaborazione propria su dati MATTM.

4.5.4 Ecomosaico di area vasta

Il mosaico ecologico territoriale, realizzato attraverso una riclassificazione dei dati contenuti in Corine Land Cover, ci rappresenta un clichés del territorio termolese fatto, soprattutto, di terre arabili, cui si sovrappongono rare aree boscate e frutteti, questi ultimi, collocati, perlopiù, nelle parti collinari.

Il territorio viene, idealmente, sezionato in due, da piccole fasce di aree boscate, idonee alla migrazione biologica, che congiungono la città compatta ai grandi contenitori di naturalità collinari e montani.

Il fiume Biferno risulta disturbato da diffusa cementificazione, ad uso produttivo.




Riclassificato in proprio su Corinne Land Cover. MATTM.

4.5.5 Relazioni ecologiche: anfibi

Dalla lettura della carta di distribuzione si può dedurre, alla scala vasta, la presenza di pochi elementi di importanza, localizzati in prossimità del confine con S. Giacomo degli Schiavoni.

Il territorio termolese, così come quello contermine, risulta essere in condizioni medio-basse, dal punto di vista della presenza di anfibi.

Questa situazione di scarsa mobilità delle specie, e la loro associazione a condizioni ecologiche, in genere, non disturbate su ampie estensioni, richiede particolare attenzione dell'atto progettuale di trasformazione territoriale.




Rete ecologica nazionale, MATTM.

4.5.6 Relazioni ecologiche: mammiferi

Dalla lettura della carta di distribuzione si può dedurre, alla scala vasta, la presenza di pochi elementi di importanza, localizzati in prossimità del confine con S. Giacomo degli Schiavoni.

Il territorio termolese, così come quello contermino, risulta essere in condizioni medio-basse, dal punto di vista della presenza di anfibi.

Questa situazione di scarsa mobilità delle specie, e la loro associazione a condizioni ecologiche, in genere, non disturbate su ampie estensioni, richiede particolare attenzione dell'atto progettuale di trasformazione territoriale.




Rete ecologica nazionale, MATTM.

4.5.7 Relazioni ecologiche: rettili

La presenza dei rettili sembra privilegiare la parte nord della città di Termoli.

Il territorio di Termoli si pone in posizione intermedia sul gradiente delle presenze, con un flesso nella parte sud.


In fase di progetto è utile ricordare che la rete ecologica dei rettili (così come di altre classi), non si deve necessariamente ottenere con la istituzione di aree protette, ma, spesso, è sufficiente assicurare l'idoneità ambientale attraverso normative e regolamenti sulle attività antropiche, pratiche agricole e uso di sostanze chimiche.



Rete ecologica nazionale, MATTM.

4.5.8 Relazioni ecologiche: uccelli

La presenza di uccelli nel territorio di Termoli, come evidenziato in cartografia, si presenta spalmata su diversi settori, a macchia di leopardo, con frequenze mediocri e aree di crisi. La distribuzione dei valori di diversità per tutto il territorio considerato ha un caratteristico andamento bimodale, con picchi legati alle aree meno trasformate. Forse, per nessuna classe, come per gli uccelli, le aree sensibili, come SIC e ZPS, appaiono congrue a coprire la maggiore diversità biologica.




Rete ecologica nazionale, MATTM.

4.5.9 Relazioni ecologiche: vertebrati

Ad una attenta analisi delle carte di distribuzione dell'indice di diversità, appare subito chiaro il ruolo fondamentale delle aree collinari e, in misura minore, del sistema a macchia di leopardo che ricopre l'intero territorio, con valori, perlopiù, di tipo medio, ma che rappresentano dei corridoi ecologici insostituibili.

Le medie rintracciabili a livello territoriale si riscontrano anche nelle sezioni di Termoli dove, alla mediocre media, si contrappongono aree di assoluta crisi.



Rete ecologica nazionale, MATTM.


4.5.10 Relazioni ecologiche: minacciate

La rete delle specie minacciate assume un significato critico per la conservazione della biodiversità.

Queste specie, richiedono un'attenzione speciale nel ridisegno del territorio, in quanto, lo stato di vulnerabilità in cui si trovano, riduce il numero di opzioni disponibili nella scelta degli obiettivi di sviluppo.

L'indagine del territorio attraverso gli indici rileva un diffuso rischio che, quasi mai, raggiunge livelli critici.

Queste caratteristiche si riproducono anche nei settori ambientali di Termoli.





Rete ecologica nazionale, MATTM.

4.5.11 Qualità dell'aria

La Regione Molise ha istituito una rete di rilevamento della qualità dell'aria.


Nel comune di Termoli sono state collocate due centraline, i cui dati principali, elaborati dall'Arpa Molise, evidenziano che sia le polveri sottili (PM10) che il biossido di azoto (NO2), nelle sue medie annuali, non superano i limiti di legge. Inoltre, i loro trend, sono in diminuzione.



Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria, ARPA Molise, 2016.

4.5.12 Stato ecologico acque superficiali

L'elaborato sullo stato ecologico delle acque superficiali, redatto dalla Regione Molise, a cura dell'ARPA Molise, evidenzia che, i principali corsi d'acqua afferenti, anche, al perimetro amministrativo di Termoli, non presentano particolari criticità, classificandosi di grado "sufficiente".




Piano di tutela acque, Regione Molise, ARPA Molise, 2019.

4.5.13 Parametri climatici

Le tabelle che seguono analizzano le temperature massime, quelle minime e le medie, mensili, oltreché le giornate di pioggia, osservate nella città di Termoli.

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1° max	10	11	13	16	20	14	17	27	24	20	15	12
1° min	5	6	7	10	14	18	21	21	18	14	10	7
1° med	8	8	10	13	17	21	24	24	21	17	13	9
pioggia	53	56	51	53	51	36	33	41	46	56	81	71



Elaborazione propria, dati ISTAT.

4.5.14 Elementi sociali e di salute pubblica

Lo studio dei trend della popolazione, su base fissa, riferito all'universo statistico storico degli anni 1861-2016, evidenzia valori in aumento con un picco conclusivo del 1.328,86%.



Gli aumenti dei valori percentuali maggiori, su base mobile, trovano sostanziali evidenze già alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, con picchi maggiori negli anni 1981 e 1971, con percentuali, rispettivamente, di 145,92% e 138,85%.

Lo studio dei trend dell'universo statistico recente, riferito agli anni 2001-2016, non evidenzia dati significativi.

Anno	Residenti	Variazione % su base fissa	Variazione % su base mobile
1861	2.533	100,00	100,00
1871	3.172	125,23	125,23
1881	4.185	165,22	131,94
1901	5.124	202,29	122,44
1911	5.555	219,31	108,41
1921	5.934	234,27	106,82
1931	6.910	272,80	116,45
1936	7.574	299,01	109,61
1951	10.044	396,53	132,61
1961	11.278	445,24	112,29
1971	15.659	618,20	138,85
1981	22.849	902,05	145,92
1991	28.552	1.127,43	124,96
2001	30.255	1.194,43	105,96
2016	33.660	1.328,86	111,25

Anno	Residenti	Var.% b/m
2001	30.274	100
2002	30.669	101,30
2003	30.816	100,48
2004	31.006	100,62
2005	31.209	100,65
2006	31.451	100,78
2007	31.975	101,67
2008	32.484	101,59
2009	32.606	100,38
2010	32.873	100,82
2011	32.814	99,82
2012	33.194	101,16
2013	33.478	100,86
2014	33.576	100,29
2015	33.739	100,49
2016	33.660	99,77

Fonte: elaborazione propria su dati Istat e www.comuni-italiani.it



4.6 Obiettivi, strategie, azioni del quadro di riferimento

L'elaborazione de progetto in variante qui in discussione, impone il confronto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, regionale e provinciale, per poterne recepirne gli orientamenti generali.

L'analisi del contesto pianificatorio esistente ha, dunque, la finalità di verificare la coerenza tra le previsioni poste alla base della presente variante e quelli stabiliti nei livelli e ambiti pianificatori cogenti.

Di seguito si riportano gli strumenti di pianificazione sovraordinata considerati, con l'indicazione degli elementi di coerenza, "esterna", della proposta di pianificazione territoriale.

4.6.1 Pianificazione regionale

Piani/Programmi di livello (o competenza) regionale		
PTPAAV	Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta	1997
PTA	Piano Tutela delle Acque	2009
PAI	Piano di Assetto Idrogeologico	2011
PRGR	Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti	2015
PTIAMo	Piano Regionale Integrato Qualità dell'Aria Molise	2018
PEAR	Piano Energetico Ambientale Regionale	2017

Il sistema della pianificazione regionale è composto da piani generali di inquadramento e piani di settore, che individuano e disciplinano specifiche aree di tutela e di pericolosità.

4.6.2 Pianificazione provinciale

Piani/Programmi di livello provinciale		
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	2002

L'attività di pianificazione della Provincia di Campobasso si esprime, principalmente, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

4.6.3 Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta, area 1

Il Piano Paesistico è un piano di settore redatto dalla Regione Molise al fine di evitare che gli interventi di carattere urbanistico-edilizio facciano degradare i valori ambientali del paesaggio, individuando misure coordinate, modalità di azione, obiettivi e tempi di realizzazione per intervenire sui singoli settori.

Il Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta classifica le aree oggetto del presente intervento come “MV1”, ovvero, come “Aree con esclusivi valori percettivi di grado elevato”.


Secondo il capo 1°, art. 19, delle norme di tale Piano, si legge:

M - “Aree a media sensibilità alla trasformazione, dove vi è una prevalenza di valori elevati e medi, per le quali è prevista l’applicazione prevalente delle modalità ‘VA’ e ‘TC1’”.

Secondo l’art. 27 delle citate norme, “modalità VA”, si prevede: “Trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità. Consiste nella verifica, attraverso lo “studio di compatibilità”, di cui al successivo art. 32, dell’ammissibilità di una trasformazione antropica, in sede di previsione di tipo urbanistico e cioè in sede di formazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e delle relative varianti o deroghe, in sede di approvazione di atti tecnico-amministrativi degli Enti pubblici e privati preposti alla realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutturali; consiste inoltre, in caso di ammissibilità, nel rispetto della modalità TC1...”.

Secondo l’art. 28 delle citate norme, “modalità TC1”, si prevede: “Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della L. 1497/39.

Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI”.



Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta; area n. 1.

4.6.4 Piano Tutela delle Acqua

Al fine della tutela e del risanamento delle acque, il Piano, individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, definiti in funzione della capacità degli stessi di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'obiettivo di qualità, per specifica destinazione, individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo.

Il PTA contiene, tra gli altri, gli obiettivi di tutela e le misure necessarie di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.

Nel processo di realizzazione degli obiettivi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, questo Piano risulta strategico, in quanto, documento di pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione sono affidate alla Regione, previa definizione di obiettivi e priorità a scala di bacino.

In particolare, definisce il complesso delle azioni volte a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, classificato, giuridicamente, quale stralcio territoriale e di settore del Piano di Bacino e, come tale, sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione del territorio.


Coerentemente con il Codice dell'ambiente, persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- prevenzione dell'inquinamento dei corpi non inquinati;
- risanamento dei corpi inquinati attraverso il miglioramento dello stato di qualità;
- rispetto del deflusso minimo;
- uso sostenibile e durevole delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- preservazione della naturale di autodepurazione;
- mantenimento, ove già esistente, lo stato di qualità "elevato".


Le acque superficiali nella Regione Molise costituiscono una riserva di acqua dolce direttamente accessibile, rappresentando una importante fonte di approvvigionamento idrico per l'agricoltura, l'industria (compresa la produzione di energia idroelettrica) e, soprattutto per l'area del Basso Molise, per fini potabili.

Le acque sotterranee costituiscono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua, e costituiscono una imprescindibile fonte di approvvigionamento di acqua potabile per la Regione Molise.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7 della Direttiva Comunitaria WFD 2000/60/CE, tutti i corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque potabili, o destinati a tale uso futuro, devono essere protetti in modo da evitarne il deterioramento.



Piano Tutela delle Acque: obiettivi acque superficiali.



Piano Tutela delle Acque: obiettivi acque sotterranee.


4.6.5 Piano di Assetto Idrogeologico

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Bacino dei fiumi Biferno e Minori), è finalizzato alla localizzazione e alla perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, valutandone i relativi livelli, al fine di definirne le misure di salvaguardia, individuandone le priorità di intervento ed i relativi fabbisogni finanziari, che verranno attuati attraverso programmi di intervento.


L'obiettivo enunciato dal Piano consiste nel favorire il riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Biferno e Minori, nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso del territorio.

Le aree di interesse del piano attuativo sono classificate PI2, ovvero, aree a pericolosità idraulica moderata, governate dall'art. 14 delle N.T.A., che ammettono, tra gli altri, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica [...]
- b) interventi di nuova edificazione, conformi ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, a condizione che:
 - siano stati realizzati o siano realizzati contestualmente interventi congruenti con gli interventi previsti dal PAI;
 - siano collocati in aree a minore pericolosità in termini di tiranti idrici e velocità di scorrimento rispetto ad una piena con tempo di ritorno uguale a 200 anni;
 - siano previsti opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi;
 - non aumentino il rischio idraulico;
 - risultino assunte le azioni di protezione civile di cui al presente Piano ed ai piani comunali di settore;
- c) realizzazione di nuove infrastrutture previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, a condizione che.
 - siano progettate sulla base di uno studio di compatibilità idraulica;
 - siano previsti opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi;
 - non aumentino il rischio idraulico;
 - risultino assunte le azioni di protezione civile di cui al presente Piano ed ai piani comunali di settore.



Piano di Assetto Idrogeologico, carta della pericolosità



Piano di Assetto Idrogeologico, carta del rischio

4.6.6 Piano Regionale Gestione Rifiuti

Il PRGR ha come scopo la minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, la conservazione di risorse, materiali, energia e spazi, la gestione dei rifiuti con sistemi eco-sostenibili, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti nell'ottica del perseguimento della sostenibilità socio-economica.

Gli obiettivi sono perseguibili a partire da una politica di prevenzione della produzione, unitamente, alla attivazione di un sistema di riciclo.

Il Piano persegue tre finalità generali, quali la "gestione dei rifiuti urbani", la "gestione dei rifiuti speciali" e la "gestione delle aree inquinate".

Obiettivo primario è quello di definire le linee programmatiche per la pianificazione ed attuazione delle soluzioni gestionali ed impiantistiche, da realizzarsi al fine di garantire un sistema di gestione integrato sostenibile, sia dei rifiuti urbani che di quelli speciali.

Gli obiettivi generali del PRGR, assunti come base per lo sviluppo di una strategia di gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, sono:

1. Minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente;
2. Conservazione di risorse, quali materiali, acqua, energia ma anche territori, in considerazione che la capacità di ospitare siti di smaltimento è una risorsa sempre più scarsa, non riproducibile e largamente dilapidata dalla società dell'usa e getta;
3. Sostenibilità trans-generazionale della gestione dei rifiuti, cioè gestione "after-care-free" tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici, termici e chimico-fisici né le filiere del riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni;
4. Sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti;
5. Autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, anche quelli generati dalle operazioni di bonifica dei siti contaminati.

Lo scenario di gestione previsto dal PRGR deve garantire che vadano in discarica solo rifiuti residuali da altre operazioni di trattamento, delle filiere del riciclo e quelle dei trattamenti di vario tipo (biologico, termico, chimico-fisico, di inertizzazione), rispettando così il principio delle quattro barriere (barriera geologica del sito, barriera artificiale del rivestimento di fondo e del capping, e barriera intrinseca costituita dal conferimento di solo rifiuto stabilizzato) che garantisce la massima protezione ambientale.

In tale ottica, questo Piano, tiene conto anche degli scarti della filiera del riciclo nonché di quelli degli altri impianti di trattamento.

4.6.7 Piano Regionale Integrato per la Qualità dell'Aria Molise

Il Piano si aggiunge al più generale riordino della pianificazione territoriale intrapreso dalla Regione Molise; si basa sulla rappresentazione ed interpretazione della qualità dell'aria, su scala regionale, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità delle attività umane che influiscono sull'ambiente.

Le finalità sono ascrivibili alle seguenti:

- rientrare nei valori limite nelle aree dove il livello di uno o più inquinanti sia superiore entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2020;
- preservare da peggioramenti la qualità dell'aria nelle aree e zone in cui i livelli degli inquinanti siano al di sotto di tali valori limite.

Previsto dalla normativa nazionale e regionale, il Piano è strumento di pianificazione, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 155/2010, per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo, oltreché per il mantenimento del relativo rispetto per gli inquinanti, quali il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il benzene, il monossido di carbonio, il piombo, il PM10, il PM2.5, l'arsenico, il cadmio, il nichel e il benzo(a)pirene.

I principi/obiettivi, sono ascrivibili ai seguenti:

- a. miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- b. coordinamento delle politiche regionali attraverso l'integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- c. razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria;
- d. modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- e. utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo ed economico;
- f. partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- g. previsione di adeguate procedure di controllo e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.



Classificazione e zonizzazione della qualità dell'aria in Molise (ARPA Molise).

4.6.8 Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano è un documento di indirizzo che guiderà la Regione Molise verso un utilizzo produttivo delle risorse ambientali e uno sfruttamento consapevole delle fonti energetiche, riducendo gli impatti ambientali e incrementando i vantaggi per il territorio. Ai fini di una programmazione energetica, coerente con la tutela e lo sviluppo della regione, sono state individuate le esigenze di efficienza energetica del territorio, promuovendo un confronto produttivo tra istituzioni competenti, stakeholder e cittadini. Il PEAR determina:

- a. i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, con riferimento alla riduzione delle emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario, al miglioramento dell'efficienza energetica;
- b. le linee d'azione per promuovere le modifiche del mercato dell'energia secondo la legislazione vigente e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
- c. i criteri e le metodologie per esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, in termini di best available technology, rispetto del territorio e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate;
- d. le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;
- e. l'indicazione delle linee di ricerca applicata nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Nel Piano, si evidenzia che, nel periodo 2000-2013, il bilancio energetico regionale presenta un trend positivo dei consumi energetici finali, con un calo di circa 98 ktep, corrispondenti al 14,9% in meno.

	Regolatori	Incentivi	Fattori abilitanti			
			Finanza	R&S	Qualificazione	Sensibilizzazione
 CIVILE	Requisiti minimi prestazione energetica edifici, impianti e prodotti	Certificati bianchi	Fondo nazionale efficienza energetica	Ricerca di sistema	Certificazione ed accreditamento fornitori servizi energetici	Programma informazione e diffusione 2015-2017
	Obblighi utilizzo FER edifici	Detrazioni fiscali	Ex- Fondo Kyoto	Horizon 2020		Programma informazione Conto Termico
	Etichettatura	Conto termico				
	Green Public Procur.	Riqualificazione energetica edifici PAC	Fondi strutturali			
 INDUSTRIA	Obbligo diagnosi per imprese grandi ed energivore	Certificati bianchi	Fondo nazionale efficienza energetica	Fondo crescita sostenibile	Certificazione ed accreditamento fornitori servizi energetici	Programma informazione e diffusione 2015-2017
	Tetto emissioni CO2 (ETS)	Cogenerazione AR	Programma stimolo diagnosi energetiche PMI	Ricerca di sistema		Programma informazione Certificati Bianchi
	Misurazione e fatturazione	Fondi strutturali		Horizon 2020		
 TRASPORTI	Limite emissione 95 gCO2/km (Reg. 443/2009)	Certificati bianchi		Ricerca di sistema	Certificazione ed accreditamento fornitori servizi energetici	Programma informazione e diffusione 2015-2017
		Incentivi veicoli a basse emissioni		Horizon 2020		

Strumenti per la promozione dell'efficienza energetica (PEAR).

4.6.9 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano costituisce lo strumento di pianificazione e orientamento delle politiche della Provincia di Campobasso, le cui funzioni generali, forniscono indirizzi per la pianificazione locale e negoziale, indicando perimetrazioni e visioni d'insieme, che garantiscono unitarietà di intervento sia all'Ente Provincia che agli Enti locali.

Tra gli obiettivi si evidenzia il potenziamento dei sistemi locali, secondo una concezione di sviluppo basata sulla valorizzazione delle risorse locali.

Tale approccio porta alla definizione di nuovi ambiti territoriali, corrispondenti a contesti geografici di carattere storico/culturali e sociali, favorendo lo sviluppo di una rete di relazioni e di politiche concrete, finalizzate al riavvio del volano economico.


In questa logica, i Comuni sono investiti di ruoli fondamentali, quali propulsori di questa economia improntata sul turismo, offrendo sempre maggiori risorse, da ottenere attraverso una costante ricerca sul territorio, secondo i seguenti punti di forza:

- antiche stazioni di posta per l'industria ippica;
- antiche taverne per i percorsi eno-gastronomici tipici e per una accoglienza diffusa;
- antiche chiesette e/o gli antichi siti di cenobi e monasteri;
- antiche botteghe per la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato;
- forme associative per la gestione dell'offerta turistica.

La tutela ingegneristica del territorio passa attraverso la mitigazione del rischio idrogeologico, quali la riduzione della pericolosità e della vulnerabilità.

Secondo il P.T.C.P. la presenza di S.I.C. e Z.P.S., contrariamente alle aree protette, non fa scattare "automaticamente" divieti o "norme di salvaguardia predefinite". Queste aree vanno tutelate attraverso i piani di gestione il cui compito, è garantire la presenza degli habitat, in condizioni ottimali, unitamente alle attività umane.


Opportunamente segnalato anche la necessità di collegamento di questi Siti attraverso la ricostruzione delle reti ecologiche, al fine di aumentare la biodiversità.



P.T.C.P. di Campobasso, sintesi progettuale: rete infrastrutturale

La Provincia mette a disposizione dei Comuni la matrice storico culturale contenente quanto rilevato sul territorio di importanza storica (siti archeologici, beni architettonici, chiese, tratturi).


I Comuni si raggruppano per aree storicamente omogenee e a seguito di una ulteriore e approfondita indagine storico - ricognitiva, individuano dei circuiti integrati storico - naturalistici atti a valorizzare i beni archeologici, architettonici e naturalistici. Tale valorizzazione avviene anche attraverso la individuazione di aree nelle quali prevedere la realizzazione di musei o centri di documentazione visiva. Nell'ambito dei circuiti è importante porre l'accento sul recupero e riuso dei centri storici, attraverso la forma dell'albergo diffuso e altre tipologie ricettive. Tale obiettivo è importante sia per l'economia locale, sia per la conservazione degli stessi centri



La funzione della Provincia di Campobasso

La Provincia acquisisce gli studi con i relativi circuiti, implementa la matrice storico culturale e realizza pubblicazioni di unione a fini divulgativi per incrementare le presenze turistiche sul territorio

P.T.C.P. di Campobasso, sintesi progettuale: aree storiche e circuiti



P.T.C.P. di Campobasso, sintesi progettuale: aree PIP, distretti industriali

4.7 Possibili impatti ed effetti

4.7.1 Premessa

Di seguito si rappresenteranno, attraverso l'uso di indicatori, le "coerenze con gli obiettivi dei piani cogenti", le "valutazioni con il contesto ambientale" e le "valutazioni dei nuovi carichi urbanistici", al fine di dimostrare che, il presente piano attuativo, oltre a "determinare l'uso di piccole aree a livello locale", rappresentandone "modifiche minori", non produce "impatti significativi sull'ambiente" (art. 6, co. 3, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

4.7.2 Gli indicatori

Un indicatore serve per "leggere" lo stato dell'ambiente nei suoi vari aspetti, indica i cambiamenti, individua i problemi e i fattori di rischio prioritari legati all'ecosistema.

Gli indicatori, quindi, sono strumenti di comunicazione che ci aiutano a capire dove siamo, in che direzione andiamo, quanto lontano siamo rispetto all'obiettivo prefissato.

La prima fase della valutazione, in questo studio rappresentata nei capitoli degli "obiettivi, strategie e azioni del quadro di riferimento" e del "contesto ambientale di riferimento", costituisce la parte della caratterizzazione preliminare, ovvero, il momento in cui avviene il primo approccio con la realtà ambientale oggetto della pianificazione territoriale, restituendone una "fotografia".

A questa tradizionale indagine, basata sulla descrizione dei diversi aspetti che caratterizzano il territorio, viene affiancata un'ulteriore analisi, condotta destrutturando quest'ultimo nelle diverse componenti ritenute strategiche dal punto di vista della sostenibilità, ovvero, quelle componenti che rappresentano il territorio in termini di risorse.

Non essendo la sostenibilità un valore assoluto definibile a priori, ma un trend, si rende necessario definire una soglia specifica per gli indicatori, in grado di separare l'ambito della sostenibilità da quello dell'insostenibilità, definendone i diversi gradi di sostenibilità o insostenibilità, che:

- a) Per le "coerenze con gli obiettivi dei piani cogenti", viene definita secondo tre diversi gradi; "positivo", "indifferente", "negativo".
- b) Per le "valutazioni con il contesto ambientale", viene indicato attraverso l'attribuzione di un numero positivo o negativo, definito con dieci intervalli, cinque positivi e cinque negativi, che corrispondono ad altrettanti livelli di giudizio, o trend.
- c) Per le "valutazioni dei nuovi carichi urbanistici", viene evidenziato attraverso l'uso di valori statistici, per le grandezze enumerabili e a mezzo di giudizi di merito per le qualità.


4.7.3 Coerenze con gli obiettivi dei piani cogenti

Piani cogenti		Coerenza	Note
4.6.3	Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta	😊	Compatibilità VA positiva
4.6.4	Piano Tutela delle Acque	😊	Si regimano le acque
4.6.5	Piano di Assetto Idrogeologico	😊	Pur non essendoci rischi o pericoli, si regimano le acque piovane
4.6.6	Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti	😐	Il progetto non incide sul Piano
4.6.7	Piano Regionale Integrato Qualità dell'Aria Molise	😐	Il progetto non incide sul Piano
4.6.8	Piano Energetico Ambientale Regionale	😊	Il progetto rispetta le norme in materia
4.6.9	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	😐	Piano non ancora approvato

😊 Coerente



😐 Indifferente

😞 Incoerente





4.7.4 Coerenze con gli obiettivi del contesto ambientale

Scenari ambientali	Val.	Note
4.5.1 Unità comunali confinanti	+5	Non ci sono interventi sui confini
4.5.2 Ecologia del territorio	+3	Aree contigue ai cluster di riferimento
4.5.3 Aree sensibili di area vasta	-2	Aree lontane dal tratturo; dentro S.I.C. IT7222216
4.5.4 Ecomosaico di area vasta	+1	Aree non di pregio ecologico; contermini aree urbanizzate
4.5.5 Relazioni ecologiche: anfibi	+3	Scarsa presenza di anfibi
4.5.6 Relazioni ecologiche: mammiferi	+4	Presenza marginale di mammiferi
4.5.7 Relazioni ecologiche: rettili	+1	Media presenza di rettili
4.5.8 Relazioni ecologiche: uccelli	-2	Buona presenza di uccelli
4.5.9 Relazioni ecologiche: vertebrati	+3	Media presenza di vertebrati
4.5.10 Relazioni ecologiche: minacciate	+4	Bassissima presenza di minacciate
4.5.11 Qualità dell'aria	+1	Minimamente influenzabile
4.5.12 Stato ecologico acque superficiali	+5	Non influenzabile
4.5.13 Parametri climatici	+4	Non influenzabile
4.5.14 Elementi sociali e di salute pubblica	+5	Non influenzabile



4.7.5 Valutazione dei nuovi carichi urbanistici

	Previsioni di P.R.G		Deroga L.R. Molise 30/2009	Scostamento	Bil.
Destinazione d'uso	Magazzini, silos, officine di assistenza, uffici	Edilizia ricettiva, di ristoro, ricreativa, commerciale, assistenziale, medica. Edifici per alberghi [*]	Edilizia turistico-residenziale (co.8, art. 6)	Edilizia Turistico residenziale	+5
Indice di fabbricabilità	2,00 mc/mq	0,5 mc/mq	2,00 mc/mq (co. 3-ter, art. 13)	1,5 mc/mq	-2
Rapporto di copertura	1/2	1/5	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	Minore di 1/5 (1/6)	+4
N. max piani	--	3		3	+5
Altezza massima	11,50	11,50 23 (del. CC n. 27/92)	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	10	+3
Distacco dai confini	H	H 3/4 di H (del. CC n. 27/92)	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2	Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 1444/68 e dal Cod. Civ.	+2
Distacco tra corpi di fabbrica	H	H	In deroga co. 8, art. 6 co. 8, art. 2		+3



4.7.6 Determinazione di “piccola area di livello locale”

Il Piano di lottizzazione ricade, certamente, tra le modifiche minori previste dal comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, ovvero, “che determinano l’uso di piccole aree a livello locale,” per le quali, “la Valutazione Ambientale Strategica è necessaria [solo] qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente”.


La valutazione quale “piccola area a livello locale”, viene fatta sulla base delle statuizione della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale, nel procedimento C-444/2015 “l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni: che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima”.

La prima condizione risulta soddisfatta, in quanto, il progetto di piano attuativo qui in discussione, viene adottato e approvato in via definitiva, dal Comune di Termoli ovvero, da una Autorità locale.

La seconda condizione risulta soddisfatta, in quanto, il progetto in variante *de quo*, occupa una superficie pari a 16.368 mq, a fronte di una superficie territoriale di 55.640.000 mq, ovvero, 0,02% di quest’ultima; certamente una estensione minima dell’ambito territoriale.

Verifica condizioni di “piccola area di livello locale”	
Superficie comune di Termoli	55.640.000 mq
Totale superficie P.d.L.	16.368 mq
Percentuale di occupazione	0,02%

4.8 Sintesi delle motivazioni



Con il presente screening si avvia il procedimento di piano attuativo (P.d.L.) del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Termoli, ai sensi della legge Regione Molise n. 30/2009, nel testo vigente, che risulta coerente con quanto prescritto dall'art. 4 della Direttiva 42/2001/CE, a mente della quale "La valutazione ambientale [...] deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa".

L'ambito d'intervento è circoscritta ad una superficie complessiva di 16.368 metri quadrati, che rappresentano lo 0,02% dell'intero territorio comunale, non confinanti con altre entità amministrative, anche internazionali, e con un incremento di densità di 3 unità per chilometro quadrato; in coerenza con l'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., a mente del quale "per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".

La "verifica di assoggettabilità" viene effettuata per l'intera parte relativa al progetto di piano attuativo in considerazione che il vigente P.R.G. non è stato mai sottoposto ad

alcuna valutazione ambientale, come previsto dal testo unico ambientale (perché approvato, in via definitiva, prima dell'entrata in vigore della citata riforma), in coerenza con il comma 6 dell'art. 12 del D.L.gs n. 152/2006 e s.m.i., a mente del quale "la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Come dimostra il dashboard of sustainability, il presente progetto in variante, non produce impatti significativi sull'ambiente, rappresentando una piccola area a livello locale rispetto all'intero territorio di Termoli.

5

bibliografia

AA.VV., Asotin County Ecological Inventory and Land-Use Suitability Analysis, Washington State University, Cooperative Extension Service, Pullman, 1978;

AA.VV., Valutazione ambientale e processi di decisione, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1992;

AA.VV., Valutazione Ambientale Strategica, atti del convegno, Roma, 2001, Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;

AA.VV. Regional Planning and Pilot Projects for Sustainable Development in Croatia, Unesco, 2001;

Baumol W., Oates W., The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 1988;

Brunetta G., Peano A., Valutazione Ambientale Strategica, aspetti metodologici, procedurali e criticità, Il Sole 24 Ore, Roma, 2003;

Busca A., Campeol G. (a cura di), La valutazione ambientale strategica e la nuova direttiva comunitaria, Palombi Editore, Roma, 2002;

Campeol G., La valutazione ambientale nella pianificazione territoriale e urbanistica, in "Valutazione e processi di piano", (a cura di) S. Stanghellini, INU-DAEST, Alinea Editrice, Campi (FI), 1996;

Di Rico B., La valutazione ambientale nella Pianificazione del territorio, Dierre/Cesat edizioni, San Salvo, 2018.

Di Rico B., Elementi di pianificazione e governance del territorio, Dierre/Cesat edizioni, San Salvo, 2012;

Di Rico B., Strumenti e tecniche urbanistiche per la sostenibilità, Dierre/Cesat edizioni, San Salvo, 2012;

Di Rico B., Governo e sostenibilità delle trasformazioni territoriali, Dierre/Cesat edizioni, San Salvo, 2011;

Di Rico B., Valutazione Ambientale Strategica e governance del Piano comunale, Dierre/Cesat edizioni, San Salvo, 2009;

Di Rico B., Busca A., Studi per un manuale di Valutazione Ambientale Strategica, Dierre edizioni, San Salvo, 2006;

Di Rico B., La sostenibilità dello sviluppo turistico: il caso Molise, Dierre edizioni, San Salvo, 2006;

Di Rico B., Procedure e metodi della V.A.S. del P.T.C.P. di Chieti, Dierre edizioni, San Salvo, 2005;

Di Rico B., Environmental sustainability and strategic assessment, Dierre edizioni, San Salvo, 2005;

Di Rico B., Busca A., Fabietti V., La Valutazione Ambientale Strategica del P.T.C.P. della Provincia di Chieti, Urbanistica Dossier n. 79, INU edizioni, Roma, 2005.

Di Rico B., Fabietti V., La Vas del Ptcp di Chieti, in Esperienze italiane di valutazione ambientale di piani e programmi (Vas), Urbanistica Dossier n. 88, INU edizioni, Roma, 2006;

Finke L., Introduzione all'Ecologia del paesaggio, FrancoAngeli Editore, Milano, 1993;

Garano M., Zoppi C., La valutazione ambientale strategica nella pianificazione territoriale, Gangemi editore, Roma, 2003;

Garano M., La valutazione ambientale strategica, Gangemi editore., Roma, 2005;

Girard L. F., Nijkamp P., Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Franco Angeli, Milano, 1997;

Hargrove E. C., Fondamenti di etica ambientale, Muzzio Editore, Padova, 1990;

Lassey W., Planning in Rural Environments, McGraw-Hill, New York, 1977;

Leone U., 1996, Una politica per l'ambiente, La nuova Italia Scientifica, Roma, 1996;

Lynch K., Site Planning, MIT Press, Cambridge, MA, 1971;

Malcevski S., Qualità ed impatto ambientale, Etaslibri, Milano, 1991;

McHarg J., Progettare con la natura, Muzzio Editore, Padova, 1989;

Nebbia G., Lo sviluppo sostenibile, Edizioni Cultura della Pace, 1991;

Odum E., Fundamentals of Ecology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1971;

Pinna S., La protezione dell'ambiente, FrancoAngeli, Editore, Milano, 1995;

Socco C., (a cura di) Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei PRGC, Franco Angeli, Milano, 2005;

Scandurra E., L'ambiente dell'uomo. Verso il progetto della città sostenibile, Etaslibri, Milano, 1995;